

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 34

45° anno

5 febbraio 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 212/2002 della Commissione, del 4 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 213/2002 della Commissione, del 4 febbraio 2002, che stabilisce, per il mese di gennaio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 214/2002 della Commissione, del 4 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 5
- ★ **Direttiva 2002/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli** 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/77/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 15 novembre 2001, sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana** ⁽¹⁾ 13

2002/78/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari** 17

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari	19
---	----

Commissione

2002/79/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 385]** 21

2002/80/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 386]** 26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 212/2002 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,2
	204	78,7
	212	92,1
	999	85,3
0707 00 05	052	162,8
	220	230,6
	628	196,8
	999	196,7
0709 90 70	052	197,6
	204	151,0
	999	174,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,5
	204	50,8
	212	40,3
	220	45,7
	508	22,3
	624	80,8
	999	49,6
0805 20 10	204	85,8
	999	85,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,2
	204	120,2
	464	128,3
	600	80,8
	624	79,6
	999	95,8
	052	58,2
0805 50 10	600	44,8
	999	51,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	69,0
	060	33,1
	400	116,2
	404	94,7
	720	122,5
	999	87,1
	388	113,1
0808 20 50	400	116,2
	528	125,7
	999	118,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2002 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2002****che stabilisce, per il mese di gennaio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie in materia del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, dispone che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, resta applicabile ai quantitativi di zucchero oggetto di riporto dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico

uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di gennaio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di gennaio 2002 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2002.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 2002, che stabilisce, per il mese di gennaio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,43341	corone danesi
	9,23203	corone svedesi
	0,616244	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2002

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2002.

Esso si applica dal 6 al 19 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 4 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 6 al 19 febbraio 2002				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,16	13,02	60,15	22,69
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	13,93	16,39	22,29	19,40
Marocco	18,58	16,52	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	16,75	27,00	—	—

DIRETTIVA 2002/5/CE DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2002****recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dovrebbero dipendere dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando i produttori hanno rispettato le buone pratiche agricole.
- (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
- (3) A seguito della pubblicazione della direttiva 2000/42/CE della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha ricevuto richieste, suffragate da ulteriori dati, affinché rivedesse i livelli fissati per le quantità massime di residui di lambda-cialotrin e amitraz su taluni prodotti alimentari in virtù della direttiva 2000/42/CE. Le richieste e i dati sono stati riesaminati e, per alcune combinazioni, i dati

sono risultati sufficienti a giustificare la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni, le informazioni disponibili restano inadeguate e risulta opportuno fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni ancora, le informazioni ora disponibili sono sufficienti per dimostrare che la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica può causare un'inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi, le quantità massime di residui devono rimanere fissate al limite inferiore di determinazione analitica.

- (4) La Commissione ha ricevuto e valutato informazioni sugli usi nuovi o modificati della cipermetrina sugli asparagi, dell'etefon sugli ananas, del fenbutatin ossido sui peperoni, del metalaxil sulle cipolline verdi, dell'acetato sulle pesche e del clorotalonil sui sedani-ropa. Alla luce di queste informazioni è opportuno modificare le quantità massime di residui esistenti, specificate negli allegati della direttiva.
- (5) L'esposizione vita natural durante dei consumatori a ciascuno degli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nell'Unione europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁴⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (6) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di prodotti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nell'Unione europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non producono effetti tossici acuti.
- (7) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

⁽⁴⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La metodologia descritta dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui è fatto riferimento più sopra, applicata dagli Stati membri relatori, testata e valutata dalla Commissione nel quadro del comitato fitosanitario permanente, è conforme agli orientamenti forniti dal comitato scientifico per i vegetali.
- (9) La direttiva 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza e le modifiche devono entrare in vigore con effetto immediato.
- (10) La presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa.

Articolo 2

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per le combinazioni di prodotti di cui alla presente disposizione sono sostituite dai valori seguenti: cipermetrina negli asparagi: 0,1 mg/kg, etefon negli ananassi: 2 mg/kg, fenbutatin ossido nei peperoni: 1 mg/kg, metalaxil nelle cipolline verdi: 0,2 mg/kg, metalaxil nelle indivie e nelle

erbe fresche: 1 mg/kg, clorotalonil nei sedani-rapa: 1 mg/kg, acefato nelle pesche: 0,2 mg/kg ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2002.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Prove in corso per la seconda campagna; i risultati devono essere presentati prima del 1° settembre 2002.

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità di residui (mg/kg)	
	Lambdacialotrin	Amitraz (somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetil anilina espressa in amitraz)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
i) AGRUMI		0,05 (*)
Pompelmi	0,1	
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arange	0,1	
Pomeli	0,1	
Altri	0,02 (*)	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci macadamia		
Noci di pecan		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci		
Altri		
iii) POMACEE	0,1	0,5
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altri		
iv) DRUPACEE		0,05 (*)
Albicocche	0,2	
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,2	
Prugne		
Altri	0,1	
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO		0,05 (*)
a) Uve da tavola e uve da vino	0,2	
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)	0,5	
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)	0,02 (*)	
More di gelso		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui		Residui di antiparassitari e quantità di residui (mg/kg)	
		Lambdacialotrin	Amitraz (somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetil anilina espressa in amitraz)
d)	Altre bacche (diverse da quelle di bosco)		
	Mirtilli neri		
	Mirtilli rossi		
	Ribes (rosso, nero e bianco)	0,1	
	Uva spina	0,1	
	Altri	0,02 (*)	
e)	Bacche e frutti selvatici	0,2	
vi)	FRUTTA VARIE	0,02 (*)	0,05 (*)
	Avocadi		
	Banane		
	Datteri		
	Fichi		
	Kiwi		
	Kumquat		
	Litchi		
	Manghi		
	Olive		
	Frutti della passione		
	Ananassi		
	Melograni		
	Altri		
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
i)	RADICI E TUBERI		0,05 (*)
	Barbabietole		
	Carote		
	Sedani-rapa	0,1	
	Barbaforte		
	Carciofi		
	Pastinaca		
	Radici di prezzemolo		
	Ravanelli	0,1	
	Salsafra		
	Patate dolci		
	Rutabaga		
	Navoni		
	Ignami		
	Altri	0,02 (*)	
ii)	BULBI	0,02 (*)	0,05 (*)
	Agli		
	Cipolle		
	Scalogni		
	Cipolline verdi		
	Altri		
iii)	ORTAGGI A FRUTTO		
	a) Solanacee		
	Pomodori	0,1	0,5
	Peperoni	0,1	
	Melanzane	0,5	0,5
	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità di residui (mg/kg)	
	Lambdacialotrin	Amitraz (somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetil anilina espressa in amitraz)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,1	0,05 (*)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05	0,05 (*)
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) Mais dolce	0,02 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI		0,05 (*)
a) Cavoli a infiorescenza	0,1	
Broccoli (compreso Calabrese)		
Cavolfiore		
Altri		
b) Cavoli a testa		
Cavoletti di Bruxelles	0,05	
Cavoli	0,2	
Altri	0,02 (*)	
c) Cavoli a foglia	0,02 (*)	
Cavoli cinesi		
Cavoli rapa		
Altri		
d) Cavoli rapa	0,02 (*)	
v) ORTAGGI ERBACEI (freschi)		0,05 (*)
a) Lattughe e simili	1	
Crocifere		
Valerianella		
Lattughe		
Scarola		
Altri		
b) Spinaci e simili		
Spinaci	0,5	
Bietole da costa		
Altri	0,02 (*)	
c) Crescione acquatico	0,02 (*)	
d) Witloof	0,02 (*)	
e) Erbe fresche	1	
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altri		
vi) LEGUMI (freschi)		0,05 (*)
Fagioli (non sgranati)	0,2	
Fagioli (sgranati)	0,02 (*)	
Piselli (non sgranati)	0,2	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità di residui (mg/kg)	
	Lambdacialotrin	Amitraz (somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetil anilina espressa in amitraz)
Piselli (sgranati)	0,2	
Altri	0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		0,05 (*)
Asparagi		
Cardi		
Sedani	0,3	
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altri	0,02 (*)	
viii) FUNGHI		0,05 (*)
a) Funghi coltivati	0,02 (*)	
b) Funghi spontanei	0,5	
3. Leguminose	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altri		
4. Semi oleosi	0,02 (*)	
Lino non tessile		
Arachidi		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		1
Altri		0,05 (*)
5. Patate	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate novelle		
Patate da consumo		
6. Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	1	0,1 (*)
7. Luppolo essiccato non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere.	10	20

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

NB: per facilità del lettore, le quantità massime di residui sono indicate in grassetto quando costituiscono una modifica-
zione rispetto ai valori riportati negli allegati di direttive precedenti alla direttiva 2000/42/CE mentre sono indicate in
caratteri normali in caso di reiterazione di valori precedenti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2001

sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/77/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli agenti antimicrobici sono sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente da batteri, funghi o piante, impiegate per sopprimere o inibire la crescita di microrganismi, tra i quali batteri, virus e funghi, e di parassiti, in particolare protozoi.

(2) L'uso degli agenti antimicrobici ha contribuito ampiamente a migliorare la salute. Da decenni per il trattamento e la prevenzione delle malattie infettive e delle infezioni si fa ricorso a tali agenti antimicrobici. Il loro impiego è stato tuttavia accompagnato da un crescente aumento della prevalenza di microrganismi resistenti a uno o più di tali agenti, fenomeno denominato «resistenza antimicrobica». Tale fenomeno comporta una minaccia per la sanità pubblica, può prolungare la sofferenza dei pazienti, aumenta i costi sanitari e ha implicazioni a livello sociale. È pertanto opportuno mettere in atto azioni concertate a livello comunitario per contenere il problema incoraggiando un uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, nonché migliorando l'igiene e il controllo delle infezioni.

(3) Il Consiglio dell'Unione europea, in data 8 giugno 1999, ha adottato una risoluzione sulla resistenza agli antibiotici denominata «una strategia contro la minaccia micro-

bica»⁽¹⁾. La risoluzione segnala che la resistenza antimicrobica aumenta la morbidità e la mortalità dovute alle malattie trasmissibili e causa non solo uno scadimento della qualità della vita ma anche costi aggiuntivi per cure sanitarie e mediche, e invoca pertanto azioni a livello comunitario.

(4) Il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale sul tema «La resistenza agli antibiotici: una minaccia per la salute pubblica»⁽²⁾ ha indicato iniziative e azioni possibili da adottare a livello comunitario e degli Stati membri per affrontare il problema della resistenza antimicrobica.

(5) Esiste una correlazione tra l'uso crescente di agenti antimicrobici e l'aumento della prevalenza di microrganismi resistenti a tali agenti, ma si tratta di un rapporto indubbiamente complesso. Molti sono i fattori che possono influenzare questo rapporto, tra cui quelli inerenti all'organismo, all'ospite e alle modalità d'uso di ciascun medicinale. È tuttavia chiaro che la resistenza antimicrobica non può necessariamente trovare soluzione nel lungo processo di produzione continua di nuovi preparati antimicrobici.

(6) Per elaborare strategie sulla prevenzione delle infezioni e il contenimento di organismi patogeni resistenti occorre istituire sull'intero territorio comunitario accurati sistemi di sorveglianza che generino dati validi, affidabili e comparabili sull'incidenza, la prevalenza e i modi di diffusione di microrganismi resistenti nonché sulle prescrizioni e l'uso di agenti antimicrobici. Essi dovrebbero costituire un elemento essenziale di una strategia globale di sorveglianza che intenda affrontare il problema della resistenza antimicrobica e, in particolare, valutare il nesso potenziale tra l'uso di agenti antimicrobici e lo sviluppo della resistenza nei patogeni.

⁽¹⁾ GU C 195 del 13.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 7.

- (7) Un passo importante per evitare l'ulteriore incremento di microrganismi resistenti, o persino invertire la tendenza, consiste nel ridurre l'impiego inutile e improprio di agenti antimicrobici. È necessario individuare, definire e applicare principi generali e metodi per un uso prudente di tali agenti negli esseri umani.
- (8) Il sistema europeo di sorveglianza della resistenza antimicrobica (EARSS) e la sorveglianza europea dell'uso di antibiotici (ESAC) sono programmi di monitoraggio comunitari intesi alla raccolta di dati standardizzati, armonizzati e comparabili sulla resistenza antimicrobica e sull'uso di antibiotici.
- (9) Il miglioramento delle strategie per l'igiene, il controllo delle infezioni e la prevenzione delle infezioni negli ospedali e nelle comunità contribuirà a contenere il diffondersi di microrganismi resistenti e costituirà un passo importante nella riduzione delle quantità utilizzate di agenti antimicrobici.
- (10) Per modificare debitamente i comportamenti degli operatori sanitari che redigono prescrizioni e dei pazienti, è necessario che gli operatori sanitari e i cittadini siano informati sul problema della resistenza antimicrobica e sui fattori a essa connessi attraverso una migliore informazione sul prodotto, un'opera di sensibilizzazione per mezzo di informazioni e istruzione adeguate durante la formazione professionale e nel corso della vita lavorativa, e misure d'informazione rivolte ai cittadini in generale e ai pazienti in particolare.
- (11) Il sostegno alla ricerca sarà fondamentale per affrontare il problema dei modi di diffusione della resistenza antimicrobica. La ricerca potrebbe includere tra l'altro la valutazione e il rapporto costi-efficacia delle strategie di intervento per ottimizzare la prescrizione di antibiotici in ospedali e comunità.
- (12) Vi è una correlazione tra i casi di resistenza alle sostanze antimicrobiche in taluni patogeni umani e quelli riscontrati negli animali e nell'ambiente. Occorre garantire il coordinamento tra i settori umano, veterinario e ambientale e precisare ulteriormente l'ampiezza della correlazione tra i casi di agenti patogeni resistenti alle sostanze antimicrobiche negli esseri umani, negli animali e nell'ambiente, e pertanto la presente raccomandazione non preclude ulteriori iniziative in altri settori.
- (13) I provvedimenti adottati dagli Stati membri in questo settore e il modo in cui essi tengono conto della presente raccomandazione dovrebbero essere oggetto di relazioni a livello nazionale e comunitario.
- (14) Secondo il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato, la Comunità può intervenire in un settore che non sia di sua esclusiva competenza, quale è la protezione dei cittadini dall'aumento degli agenti infettivi resistenti agli agenti antimicrobici, solo se gli

obiettivi dell'azione prevista possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario che dagli Stati membri. La resistenza antimicrobica, così come le malattie trasmissibili, non può essere ristretta a un preciso ambito territoriale o a uno Stato membro. L'azione richiede pertanto un coordinamento a livello comunitario,

RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI:

- I. assicurino l'esistenza e l'attuazione di strategie specifiche volte a promuovere l'uso prudente degli agenti antimicrobici allo scopo di contenere l'aumento di organismi patogeni resistenti a tali agenti. Le strategie dovrebbero fondarsi sulla migliore evidenza scientifica disponibile e prevedere misure relative alla sorveglianza, all'istruzione, all'informazione, alla prevenzione, al controllo e alla ricerca.

Tali strategie specifiche dovrebbero perseguire le seguenti finalità:

- 1) istituire o rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza antimicrobica e dell'uso di agenti antimicrobici con l'obiettivo di:
 - a) cogliere dati affidabili e comparabili sulla suscettibilità degli organismi patogeni agli agenti antimicrobici e sulle infezioni da essi causate. Tali dati dovrebbero consentire l'analisi delle tendenze temporali e l'allarme tempestivo, nonché il monitoraggio della diffusione della resistenza a livello nazionale, regionale e delle comunità;
 - b) aggregare dati sulla prescrizione e l'uso di agenti antimicrobici ai livelli appropriati per consentire il monitoraggio dell'uso globale, coinvolgendo soggetti quali gli operatori sanitari che redigono prescrizioni, i farmacisti e altre parti che raccolgono questo tipo di dati.

Questi sistemi di sorveglianza dovrebbero essere sostenibili e regolamentati da norme chiare sull'accesso ai dati e sulla proprietà. Essi dovrebbero rispettare le norme relative alla protezione dei dati e garantire la riservatezza e la sicurezza di questi ultimi. Tali sistemi dovrebbero essere basati su esistenti sistemi nazionali e internazionali di sorveglianza, utilizzando, laddove possibile, sistemi di classificazione e metodi comparativi riconosciuti a livello internazionale;

- 2) applicare misure preventive e di controllo volte a sostenere l'uso prudente degli agenti antimicrobici e contribuire a contenere la diffusione di malattie trasmissibili tramite le seguenti azioni:
 - a) restrizione dell'uso di antibatterici sistemici facendo sì che siano disponibili solo su prescrizione;

- b) messa a punto di orientamenti per l'uso di altri agenti antimicrobici non soggetti a prescrizione;
 - c) elaborazione di principi e orientamenti, basati sull'esperienza, relativi alle buone pratiche nella gestione delle malattie trasmissibili, onde preservare l'efficacia degli agenti antimicrobici. Tali pratiche dovrebbero includere:
 - l'analisi del valore di criteri clinici e microbiologici per la diagnosi delle infezioni, incluso l'uso di test di diagnosi rapida,
 - l'ottimizzazione della scelta del medicamento, del dosaggio e della durata del trattamento e della prevenzione delle infezioni,
 - la promozione delle pratiche ottimali di prescrizione per gli agenti antibatterici disponibili solo su prescrizione,
 - la valutazione della necessità di modifiche degli orientamenti per l'uso di altri agenti antimicrobici non soggetti a prescrizione;
 - d) istituzione e applicazione di sistemi di controllo delle buone pratiche nella commercializzazione degli agenti antimicrobici, onde assicurare il rispetto dei principi e degli orientamenti, basati sull'esperienza, relativi all'uso prudente di agenti antimicrobici nella gestione delle malattie trasmissibili;
 - e) applicazione di standard di controllo dell'igiene e delle infezioni nelle strutture pertinenti (ospedali, strutture per la custodia dei bambini, case di cura ecc.) e nelle comunità e valutazione dei loro effetti nella prevenzione delle malattie trasmissibili, nonché verifica della necessità di impiegare agenti antimicrobici;
 - f) incentivazione di programmi nazionali di vaccinazioni per debellare progressivamente le malattie che si possono prevenire tramite vaccino;
- 3) promuovere l'istruzione e la formazione del personale sanitario in materia di resistenza antimicrobica tramite le seguenti azioni:
- a) inclusione dell'insegnamento di principi e orientamenti sull'uso corretto degli agenti antimicrobici nella formazione universitaria e postuniversitaria, nonché nella formazione continua, di medici, clinici infettologi, dentisti, farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari;
 - b) potenziamento della formazione in materia di standard igienici e di controllo delle infezioni, limitando in tal modo la diffusione di microrganismi e riducendo quindi nel tempo la necessità di ricorrere agli agenti antimicrobici;
 - c) formazione sui programmi di vaccinazioni e sul loro ruolo nella prevenzione delle infezioni, riducendo così l'insorgenza di malattie e la conseguente richiesta di agenti antimicrobici;
 - 4) informare il pubblico sull'importanza dell'uso prudente degli agenti antimicrobici attraverso le seguenti azioni:
 - a) opera di sensibilizzazione sul problema della resistenza antimicrobica e incoraggiamento del pubblico a nutrire aspettative realistiche quanto alla prescrizione di agenti antimicrobici;
 - b) avvio di iniziative informative che coinvolgano i pazienti sull'importanza di interventi per ridurre l'impiego inutile degli agenti antimicrobici, nonché sui principi e sugli orientamenti in materia di buone pratiche per ottenere l'adesione dei pazienti;
 - c) evidenziazione del valore delle norme igieniche di base e dell'impatto dei programmi di vaccinazione sulla riduzione della necessità di ricorrere agli agenti antimicrobici;
- II. dispongano rapidamente e se possibile entro un anno dall'adozione della presente raccomandazione di un meccanismo intersettoriale adeguato per l'attuazione coordinata delle summenzionate strategie e ai fini dello scambio di informazioni e del coordinamento tra la Commissione e gli altri Stati membri;
- III. collaborino con la Commissione e gli altri Stati membri:
- 1) alla messa a punto di indicatori per monitorare le pratiche di prescrizione degli agenti antimicrobici sulla base di principi e orientamenti, fondati sull'esperienza, in materia di buone pratiche nella gestione delle malattie trasmissibili;
 - 2) alla successiva valutazione di tali indicatori in merito ai possibili miglioramenti da apportare alle pratiche di prescrizione e al feedback agli operatori sanitari che redigono prescrizioni;
 - 3) all'ulteriore sviluppo della sorveglianza europea e dello scambio di informazione a livello comunitario attraverso la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili;
 - 4) allo scambio di informazioni e di comunicazioni, sulle iniziative nazionali di ricerca relative al contenimento della resistenza antimicrobica, con particolare attenzione:
 - a) ai meccanismi di insorgenza e di diffusione della resistenza antimicrobica negli esseri umani e dagli animali all'uomo;
 - b) alla relazione tra resistenza antimicrobica, meccanismi di resistenza, clonalità e uso di agenti antimicrobici;
 - c) ai risultati delle strategie di intervento in ospedali e comunità intese a promuovere l'uso prudente degli agenti antimicrobici;
 - d) all'accuratezza degli strumenti diagnostici e allo sviluppo di test diagnostici e di test di suscettibilità rapidi e affidabili;

- e) all'elaborazione di nuove modalità di prevenzione e trattamento delle infezioni;
 - f) allo sviluppo di alternative agli agenti antimicrobici nella lotta alle infezioni; e
 - g) alla messa a punto di nuovi metodi di sorveglianza per contenere la resistenza antimicrobica nell'intento di rafforzare il coordinamento;
- 5) alla promozione di attività volte a valutare e, ove necessario, ad aggiornare le informazioni sul prodotto (SCP) per i farmaci antibatterici, con particolare attenzione alle indicazioni, alla posologia, alla durata del trattamento e all'incidenza della resistenza;
- IV. informino la Commissione in merito all'attuazione della presente raccomandazione entro due anni dalla sua adozione e successivamente a richiesta della Commissione al fine di contribuire al follow-up della stessa a livello comunitario e di prendere le misure appropriate nel quadro del programma d'azione nel settore della sanità pubblica;

INVITA LA COMMISSIONE:

- 1) a facilitare le informazioni, la consultazione, la collaborazione e le azioni reciproche tramite le procedure e i meccanismi disponibili nella rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili (decisione n. 2119/98/CE) nell'ambito coperto dalla presente raccomandazione;
- 2) a elaborare principi e orientamenti sulle migliori pratiche per un uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, tenendo conto delle politiche nazionali e dei requisiti comunitari per l'autorizzazione alla commercializzazione, nonché delle qualità e dei contenuti della sintesi delle caratteristiche del prodotto (SCP), che costituisce la

base per tutte le attività promozionali di un agente antimicrobico, tenendo conto, ove opportuno, delle attività dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEVM);

- 3) a proporre, se del caso, linee comuni quanto a metodologia, definizione dei casi, natura e tipo di dati da raccogliere per la sorveglianza della suscettibilità dei patogeni resistenti agli agenti antimicrobici e l'impiego degli stessi;
- 4) a sviluppare una strategia per l'accesso all'informazione sulla sorveglianza e le quantità di agenti antimicrobici impiegate;
- 5) a esaminare regolarmente le questioni oggetto della presente raccomandazione, in vista della revisione e dell'aggiornamento di quest'ultima, e a presentare relazioni periodiche al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati membri corredate, se del caso, di proposte al fine di promuovere l'uso prudente di agenti antimicrobici nella medicina umana;
- 6) a rafforzare la partecipazione dei paesi candidati nell'ambito della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità, per far sì che suddetti paesi tengano in debito conto i problemi connessi alla resistenza antimicrobica;
- 7) a cooperare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre pertinenti organizzazioni internazionali nell'ambito coperto dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. AELVOET

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari

(2002/78/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 4, 150, paragrafo 4, 151, paragrafo 5, 152, paragrafo 4, 153, paragrafo 4, 156, 157, 166, 175, paragrafo 1, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha ritenuto che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea dovrebbe favorire entrambe le comunità in tale paese e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione.
- (2) Detto Consiglio europeo ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Esso ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ne ha comportato la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitari. A seguito delle riunioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio caso per caso in questo settore potrebbe essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (3) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione del paese ai programmi comunitari.
- (4) Il trattato non prevede, per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308.
- (5) Le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, dovrebbero essere decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione

dovrebbe essere assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

- (6) La Repubblica di Cipro può chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽³⁾.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE, tale Stato non sta partecipando alla parte della presente decisione del Consiglio adottata con riguardo al titolo IV del trattato CE, che conseguentemente non lo vincola né gli è applicabile.
- (8) Il Regno Unito e l'Irlanda desiderano partecipare all'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e, quando tale regolamento verrà adottato, li vincolerà e sarà loro applicabile. Per quanto riguarda eventuali strumenti comunitari adottati in futuro a norma del titolo IV del trattato CE che attuino o istituiscano un futuro programma comunitario, la parte relativa a detto titolo IV del trattato CE nella presente decisione del Consiglio li vincolerà e sarà loro applicabile soltanto se detto strumento li vincola a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE.
- (9) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare.
- (10) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 335.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Cipro chieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 555/2000, nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo e, successivamente, con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio

una relazione in proposito, eventualmente corredata di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO QUADRO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della
Repubblica di Cipro ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in seguito denominata «Cipro»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Detto Consiglio europeo ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ne ha comportato la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitari. A seguito delle riunioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio caso per caso in questo settore potrebbe essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (2) Cipro ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.
- (3) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Cipro può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

Cipro contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti di Cipro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali Cipro contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti di Cipro si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro.

Qualora Cipro chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾, o in forza di analoghi regolamenti riguardanti

la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte di Cipro vengono stabilite in un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato.

Esso può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti contraenti possono riesaminare l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dell'effettiva partecipazione di Cipro a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio di Cipro.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og en.
Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and one.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille un.
Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemilauno.
Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendeneen.
Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundraett.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



For the Republic of Cyprus



COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2002

che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le arachidi originarie o provenienti dalla Cina risultano in molti casi contaminate da livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossine totali.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico.
- (3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999 ⁽³⁾ definisce i livelli massimi di taluni contaminanti ed in particolare delle aflatossine presenti nei prodotti alimentari. Questi limiti sono stati notevolmente superati nei campioni di arachidi originari o provenienti dalla Cina.
- (4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario.
- (5) Dall'8 al 21 maggio 2001 è stata effettuata in Cina una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea per valutare i sistemi di controllo messi a punto per prevenire una contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione verso la Comunità europea. A seguito della missione è risultato che, fra l'altro, i controlli relativi alla presenza di aflatossine nelle arachidi sono minimi a livello di produzione o lavorazione. Sono state inoltre constatate carenze per quanto riguarda le prestazioni dei laboratori.

Pertanto è opportuno sottoporre le arachidi o i prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina a particolari condizioni per garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.

- (6) È necessario che le arachidi e i prodotti derivati dalle arachidi siano stati prodotti, selezionati, manipolati, lavorati, confezionati e trasportati conformemente a buone prassi igieniche. È necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Cina.
- (7) È opportuno che le autorità cinesi forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto, nonché i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali.
- (8) Dai risultati della missione precitata si deduce che le autorità cinesi attualmente non possono garantire analisi affidabili o l'integrità della partita per quanto riguarda la certificazione. Pertanto l'affidabilità di eventuali certificati rilasciati per le arachidi provenienti dalla Cina solleva notevoli dubbi.
- (9) Pertanto è opportuno, allo scopo di tutelare la sanità pubblica, che tutte le partite di arachidi originarie o provenienti dalla Cina, importate nella Comunità europea, siano sottoposte a un campionamento e un'analisi per individuare il livello di aflatossine presenti da parte della competente autorità dello Stato membro d'importazione, prima dell'immissione sul mercato. Poiché questo provvedimento ha notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati del provvedimento verranno valutati dopo un breve periodo di tempo e le misure saranno modificate se del caso.
- (10) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001 e il 19 luglio 2001,

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie originari o provenienti dalla Cina, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante dell'amministrazione statale per le ispezioni delle importazioni e delle esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese:

- arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00,
- arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg),
- arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato II.

3. Ogni partita deve essere contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sul certificato sanitario e sulla relazione di accompagnamento contenente il risultato delle analisi ufficiali, di cui al paragrafo 1.

4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che le arachidi originarie o importate dalla Cina, siano sottoposte al controllo dei documenti che garantiscono il

rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e i risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri assicurano che ogni partita originaria o proveniente dalla Cina, prima di essere immessa sul mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelievo di campioni e analisi sistematiche relative alla presenza di aflatossina B1 e aflatossina totale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al risultato di tale analisi.

Articolo 2

La presente decisione viene riesaminata entro il 1° maggio 2002, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continui ad applicare le disposizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati dalle arachidi originarie o provenienti dalla Cina**Codice partita:** **Certificato n.:**

Secondo le disposizioni della decisione della Commissione europea 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi che rientrano nei codici NC 1202 10 90 (col guscio) o 1202 20 00 e i prodotti derivati alle arachidi che rientrano nei codici NC 2008 11 92 o 2008 11 94 (in imballaggi immediati con contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 11 96 o 2008 11 98 (contenuto netto non superiore a 1 kg), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

il

(Amministrazione statale dell'Ispezione delle importazioni/esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese)

CERTIFICA:

che le arachidi della presente partita, numero di codice (inserire il codice della partita)

composta da:

.....
(descrizione della partita, del prodotto, numero e tipo degli imballaggi, peso netto o lordo)

imbarcata a

(luogo di imbarco)

da

(identificazione del trasportatore)

con destinazione

(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento:

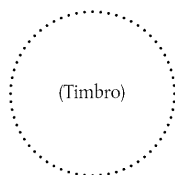
.....

.....
(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono state prodotte, selezionate, manipolate, trattate, confezionate e trasportate nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene.

Da questa partita sono stati prelevati (numero dei campioni)
campioni di arachidi il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel
..... (nome del laboratorio), per determinare il livello di aflatossina B1 e il livello totale di
contaminazione da aflatossine. Sono allegati particolari relativi al campionamento, i metodi di analisi e i risultati ottenuti.

Fatto a, il



*Rappresentante dell'Amministrazione statale per
l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per
la quarantena della Repubblica popolare cinese*

.....
(firma)

ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

Stato membro	Punto di entrata
Belgique-België	Anvers-Antwerpen
Danmark	All Danish harbours and airports and all border stations
Deutschland	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof-ZA Schirnding, HZA Weiden-ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhafen-ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven-ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlflleetdamm, HZA Hamburg-St/Annen-ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof-ZA Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg-ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe-ZA Pinneberg, HZA Trier-ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven
Ελλάς	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
España	Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto y puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villagarcía (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)
France	Marseille (Bouches-du-Rhône) Le Havre (Seine-Maritime)
Ireland	All Harbours, Airports and Border Stations
Italia	Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste)
Luxembourg	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Nederland	Rotterdam
Österreich	HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien
Portugal	Lisboa

Stato membro	Punto di entrata
Suomi—Finland	Helsinki
Sverige	Göteborg
United Kingdom	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2002

che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia*[notificata con il numero C(2002) 386]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In numerosi casi, è stato riscontrato che fichi secchi e pistacchi ed in minor misura nocciole originari o provenienti dalla Turchia erano contaminati da tenori eccessivi di aflatossina B1 e aflatossina totale.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico.
- (3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999 ⁽³⁾, stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti e in particolare per le aflatossine nei prodotti alimentari. Tali tenori sono stati notevolmente superati, in particolare in campioni di fichi secchi originari o provenienti dalla Turchia.
- (4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario.
- (5) Dal 4 all'8 settembre 2000, si è svolta in Turchia una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea volta ad accertare i locali sistemi di controllo intesi ad impedire la contaminazione da aflatossine di nocciole, pistacchi e fichi secchi destinati all'esportazione nella Comunità europea. La missione ha rivelato tra l'altro che le procedure di controllo in loco per quanto riguarda partite di nocciole, pistacchi e fichi secchi destinate all'esportazione nella Comunità europea non garantiscono che le partite siano conformi ai tenori massimi stabiliti dalla legislazione della Comunità europea. È stato possibile riscontrare insufficiente formazione dei funzionari responsabili, procedure di campionamento e controllo insufficienti, come pure prove insufficienti che i certificati di esportazione fossero in correlazione con le partite interessate. Per queste merci

originarie o provenienti dalla Turchia, viene constatata in permanenza, e segnalata mediante il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari, la mancata conformità con i tenori massimi di aflatossine. È quindi opportuno sottoporre nocciole, pistacchi e fichi secchi e prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia a speciali condizioni al fine di produrre un livello elevato di tutela della sanità pubblica.

- (6) È necessario che fichi secchi, nocciole e pistacchi e prodotti da essi derivati siano prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati conformemente a pratiche igieniche corrette. È necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Turchia.
- (7) È opportuno che le autorità turche forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di fichi secchi, nocciole e pistacchi originaria o proveniente dalla Turchia per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto e i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali.
- (8) È necessario che per tutelare la sanità pubblica partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi originarie o provenienti dalla Turchia importate nella Comunità europea siano sottoposte a campionamento e analisi aleatori per accertarne il tenore di aflatossine da parte delle autorità competenti dello Stato membro di importazione.
- (9) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano nelle seguenti categorie originari o provenienti dalla Turchia, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all'allegato 1, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante della direzione generale tutela e controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia:

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17.

- fichi e fichi secchi ai sensi del codice NC 0804 20 10 o 0804 20 90,
- nocciole (*Corylus* sp) in guscio o sgusciate ai sensi del codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00,
- i pistacchi ai sensi del codice NC 0802 50 00,
- miscugli di noci o frutta secca ai sensi del codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi,
- nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli ai sensi del codice NC 2008 19.

2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato 2.

3. Ogni partita è individuata da un codice che corrisponde al codice indicato sul certificato sanitario e sulla relazione allegata contenente i risultati del campionamento e delle analisi ufficiali di cui al paragrafo 1.

4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che i fichi secchi, le nocciole e i pistacchi di cui al paragrafo 1, originari o importati dalla Turchia, siano sottoposti al controllo dei documenti che garantiscono il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri svolgono campionamenti e analisi aleatori delle partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi originarie o

provenienti dalla Turchia per accertare i tenori di aflatossina B1 e aflatossina totale e informano la Commissione dei risultati.

Articolo 2

La presente decisione viene riesaminata entro il 1° luglio 2002 per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Il riesame accerta inoltre se continui a sussistere le necessità delle condizioni particolari.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia**Codice della partita:** **Certificato n.:**

Conformemente alle disposizioni della decisione 2002/80/CE della Commissione che impone speciali condizioni sulle importazioni di fichi (ai sensi del codice NC 0804 20 10 o 0804 20 90), nocciole (ai sensi del codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00) e pistacchi (ai sensi del codice NC 0802 50 00), loro miscugli (ai sensi del codice NC 0813 50) e prodotti da essi derivati (ai sensi del codice NC 2008 19), originari o provenienti dalla Repubblica di Turchia

la
(Direzione generale Tutela e controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali)

CERTIFICA:

che i fichi/le nocciole/i pistacchi della presente partita, numero di codice
(inserire il numero di codice della partita) composta da:

.....
.....
(descrizione della partita, del prodotto, numero e tipo degli imballaggi, peso netto o lordo)

imbarcata a
(luogo di imbarco)

da
(identificazione del trasportatore)

con destinazione
(località e paese di destinazione)

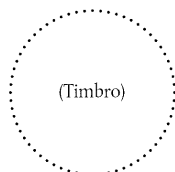
proveniente dallo stabilimento:
.....
.....
(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono state prodotte, selezionate, manipolate, trattate, confezionate e trasportate nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene.

Da questa partita sono stati prelevati (numero dei campioni) campioni di fichi/le nocciole/i pistacchi il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel (nome del laboratorio), per determinare il livello di aflatossina B1 e il livello totale di contaminazione da aflatossine. Sono allegati particolari relativi al campionamento, i metodi di analisi e i risultati ottenuti.

Fatto a , il

*Rappresentante della direzione generale
Tutela e controllo del ministero dell'Agricoltura
e degli affari rurali*



.....
(firma)

ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali fichi, nocciole e pistacchi e prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia possono essere importati nella Comunità europea

Stato membro	Punto di entrata
Belgique-België	Anvers-Antwerpen
Danmark	All Danish harbours and airports and all border stations
Deutschland	HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof-ZA Schirnding, HZA Weiden-ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhafen-ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven-ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlflleetdamm, HZA Hamburg-St/Annen-ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof-ZA Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg-ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe-ZA Pinneberg, HZA Trier-ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven
Ελλάς	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
España	Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto y puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villagarcía (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)
France	Marseille (Bouches-du-Rhône) Le Havre (Seine-Maritime)
Ireland	All Harbours, Airports and Border Stations
Italia	Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste)
Luxembourg	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Nederland	Rotterdam
Österreich	HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien
Portugal	Lisboa

Stato membro	Punto di entrata
Suomi—Finland	Helsinki
Sverige	Göteborg
United Kingdom	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport.